

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2845

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MARCORA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(ROGNONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(MALFATTI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(NICOLAZZI)

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160,
recante norme di attuazione dei regolamenti comunitari
relativi al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva

Presentato alla Presidenza il 28 maggio 1979

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90, sono state emanate norme per dare attuazione ai regolamenti comunitari con i quali è stato istituito e disciplinato il regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva.

Poiché non è apparso possibile completare nei prescritti termini l'iter parlamentare per la conversione in legge di tale provvedimento, si è reso necessario assicurarne comunque la continuità di applicazione, al fine di evitare le negative ripercussioni che si produrrebbero sul mercato da una stasi dell'operatività della provvidenza in parola.

Si è adottato pertanto il decreto-legge che viene ora sottoposto alle Camere per la sua conversione, nel quale sono riprodotte le stesse norme contenute nel provvedimento precedente con le modificazioni e le aggiunte apportatevi dal Senato della Repubblica.

Com'è noto il regolamento (CEE numero 1562/78 del Consiglio del 29 giugno 1978), ha modificato il regolamento numero 136/66 (CEE) del Consiglio del 22 settembre 1966 relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi prevedendo, fra l'altro, la istituzione di un aiuto al consumo dell'olio di oliva prodotto ed immesso sul mercato nella Comunità, nei casi in cui il prezzo indicativo alla produzione diminuito dell'aiuto alla produzione sia superiore al prezzo rappresentativo di mercato, al fine di garantire in tal modo la vendita del prodotto a prezzi concorrenziali rispetto a quelli degli olii di semi.

Per quanto riguarda la gestione di detto aiuto l'articolo 11, paragrafo 2, del suddetto regolamento n. 136/66, come modificato dal citato regolamento n. 1562/78,

prevede che essa possa essere affidata ad un organismo interprofessionale controllato dallo Stato membro interessato. In tal caso lo Stato membro può autorizzare detto organismo a riscuotere dai beneficiari dell'aiuto un contributo destinato a coprire le spese derivanti dalla gestione del relativo regime.

Considerata la necessità di assicurare una gestione agile e svincolata per quanto possibile dalle procedure imposte dalle norme di contabilità dello Stato, si è ritenuto opportuno di avvalersi della facoltà concessa dalle norme comunitarie, prevedendo la possibilità di affidare il particolare servizio all'organismo nazionale per la gestione dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva costituito dalle organizzazioni dei produttori agricoli, degli industriali e dei commercianti oleari più rappresentative ed avente per scopo statutario l'adempimento dei compiti in parola.

Con detto provvedimento, che rientra nel quadro della normativa che attribuisce all'AIMA l'erogazione delle provvidenze comunitarie, si autorizza l'Azienda ad affidare all'organismo suddetto i compiti di gestione dell'aiuto, ivi compresi i relativi controlli.

Si è ritenuto opportuno indicare specificamente i compiti di controllo inerenti al regime di aiuto affinché l'organismo sia abilitato *ex lege* ad effettuare ogni tipo previsto dalla normativa comunitaria di applicazione, emanata, per quanto riguarda le norme generali, con regolamento (CEE) n. 3089/78 e, per gli adempimenti più particolari, con regolamento n. 557/79 del 23 marzo 1979.

L'affidamento dell'incarico all'organismo è, peraltro, subordinato al riconoscimento della sua idoneità all'assolvimento dei

compiti di gestione suindicati, da effettuarsi per mezzo di apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con tale riconoscimento l'organismo acquista personalità giuridica di diritto privato ed è sottoposto alla vigilanza e controllo del Ministero dell'agricoltura. Con ciò si è inteso conferire ad esso, dato il rilievo delle funzioni affidategli, una veste giuridica che dia particolari garanzie.

L'AIMA provvede ad impartire le necessarie disposizioni all'organismo per lo espletamento del suo incarico e ne controlla l'attività.

I rapporti tra l'AIMA e l'organismo sono disciplinati da apposite convenzioni, ai sensi della legge 13 maggio 1966, numero 303, e successive modificazioni.

Il richiamo alle norme istitutive dell'AIMA serve a porre in chiaro che le convenzioni d'affidamento sono sottoposte alle disposizioni che regolano l'attività contrattuale dell'Azienda.

Il Senato ha ritenuto opportuno apportare all'originario testo emendamenti, che sono recepiti in quello attuale, con i quali si precisa che l'AIMA affida l'incarico all'ORNACOL finché non sarà ristrutturata e quindi in grado di provvedere direttamente alla gestione dell'aiuto; in conseguenza di ciò la durata delle convenzioni che essa stipula con l'organismo deve essere annuale.

L'onere del servizio, in linea con quanto stabilito dalla norma comunitaria, è posto a carico dell'organismo affidatario, che a tal fine è autorizzato a riscuotere dai beneficiari una quota parte dell'aiuto.

Anche su tale punto il Senato ha proposto una modifica formale, che è recepita, per puntualizzare che il contributo viene riscosso a copertura delle suddette spese.

L'aliquota per quanto riguarda la campagna 1978-79 è determinata nella misura del 4 per cento, mentre per le campagne successive sarà stabilita con apposito decreto interministeriale.

L'erogazione dell'aiuto è, come si è detto, affidata all'organismo.

L'AIMA, non appena ricevute da parte della Comunità le somme destinate all'aiuto, provvede a fornire all'organismo fondi per mezzo di ordinativi diretti da emettersi su apposito capitolo del proprio bilancio.

Le somme, relative all'aiuto al consumo, assegnate dalla Comunità vengono, infatti, a far parte del bilancio dell'AIMA, che ne rende conto ai competenti organi comunitari, ai sensi della vigente normativa.

L'organismo è tenuto a rendere alla Azienda entro due mesi dalla fine della campagna i rendiconti delle somme erogate a titolo di aiuto. Tali rendiconti sono sottoposti al controllo degli uffici della Ragioneria e della Corte dei conti presso l'AIMA.

Poiché per la concessione dell'aiuto sono necessari specifici controlli da effettuarsi presso gli stabilimenti ed i magazzini delle imprese confezionatrici nonché delle ditte fornitrici e cessionarie del prodotto, per il personale dell'organismo che vi è addetto è prevista un'apposita autorizzazione ad accedervi per la verifica delle contabilità ed il prelievo dei campioni ed ai fini della loro identificazione è contemplato il rilascio di una speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il regolamento (CEE) n. 1562/78 demanda, infine, agli Stati membri il compito di adottare le misure necessarie per sanzionare le infrazioni al nuovo regime di aiuto; imponendo agli stessi l'obbligo di comunicarle alla Commissione, non appena adottate.

È stato pertanto, previsto che le imprese confezionatrici, che richiedono l'aiuto per un quantitativo di olio di oliva superiore a quello accertato in sede di controllo, decadono dal diritto all'aiuto per l'intera quantità richiesta e sono, altresì, assoggettate, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pari all'importo dell'aiuto richiesto in eccedenza.

È prevista anche una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000 per quelle imprese che non tengano rego-

larmente le contabilità prescritte dalle norme comunitarie ai fini della concessione dell'aiuto.

Rientrando l'applicazione delle norme relative alla concessione dell'aiuto in discorso fra quelle che dispongono e comunque trattano gli interventi di mercato, riservati all'AIMA e rimasti di competenza statale, è stato attribuito al prefetto, su comunicazione degli addetti ai controlli o dell'organismo incaricato della gestione dell'aiuto, il compito di irrogare le sanzioni amministrative.

È stato inoltre demandato alle autorità competenti ad irrogare le sanzioni (penali o amministrative) anche il compito di disporre il ritiro temporaneo del riconoscimento conferito alle ditte confezionatrici ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3089/78, attuato con i decreti ministeriali 7 febbraio e 28 marzo 1979 pubblicati rispettivamente sui numeri 40 e 90 della *Gazzetta ufficiale* del 9 febbraio e 31 marzo 1979.

Il Senato ha altresì aggiunto al precedente testo due articoli, che sono compresi nell'attuale formulazione, con il primo dei quali si prevede la costituzione di un comitato centrale consultivo per seguire l'attuazione dell'aiuto e suggerire eventuali aggiustamenti al relativo regime, mentre con il secondo si conferisce la personalità giuridica alle associazioni dei produttori olivicoli che operano in materia d'integrazione di prezzo alla produzione, considerato il raccordo che queste devono avere con l'organismo, per assicurare una più penetrante azione di controllo delle produzioni vendute dai propri associati alle ditte di confezionamento.

Si è infine aggiunto un'apposito articolo con cui si sancisce la sostituzione delle norme contenute nel precedente decreto-legge n. 90 con quelle del provvedimento in esame, al quale si dà vigore fin dalla data del primo, e si conferma la validità degli atti e provvedimenti adottati in applicazione dello stesso.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160, recante norme di attuazione dei regolamenti comunitari relativi al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva.

Decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 28 maggio 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90, recante norme di attuazione dei regolamenti comunitari relativi al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva;

Considerato che il Senato della Repubblica ha già approvato in prima lettura la conversione in legge con modificazioni del provvedimento suddetto, ma che, data l'attuale situazione parlamentare, non appare possibile che vi si provveda in via definitiva nei termini prescritti;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare comunque la continuità dell'applicazione delle disposizioni in esso contenute inserendovi le modificazioni apportatevi dal Senato della Repubblica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

DECRETA:

Art. 1.

Per lo svolgimento dei compiti di gestione e di controllo inerenti al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva, previsto dallo articolo 11 del regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1562/78 del Consiglio del 29 giugno 1978, e disciplinato dal regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio del 19 dicembre 1978, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), fino a che non si sarà provveduto al suo riordinamento, può avvalersi dell'« Organismo nazionale per la gestione dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva - ORNACOL », costituito dalle organizzazioni dei produttori agricoli, degli industriali e dei commercianti oleari maggiormente rappresentative in campo nazionale.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'idoneità dell'Organismo a svolgere i compiti di gestione inerenti al regime dell'aiuto è riconosciuta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con detto riconoscimento l'Organismo acquista la personalità giuridica di diritto privato ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che esercita, nei confronti del medesimo, i poteri previsti dall'articolo 25 del codice civile.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo provvede ad impartire all'Organismo le necessarie disposizioni per l'attuazione dei compiti ad esso affidati ed a controllarne l'attività. In tali disposizioni devono, in particolare, essere precisate le modalità per l'espletamento dei controlli sul regime di aiuto al consumo.

I rapporti tra l'Azienda e l'Organismo sono disciplinati da apposite convenzioni annuali, ai sensi della legge 13 maggio 1966, n. 303, e successive modificazioni.

A copertura delle spese derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al primo comma, l'Organismo è autorizzato a riscuotere dai beneficiari il contributo previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 136/66, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1562/78, mediante ritenuta sulle somme corrisposte a titolo di aiuto. La misura del contributo è determinata, in una aliquota percentuale dell'aiuto, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'industria, del commercio e dello artigianato, all'inizio di ciascuna campagna. Per la campagna 1978-1979 tale aliquota è stabilita nella misura del 4 per cento.

Per consentire l'erogazione dell'aiuto, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, in relazione alle specifiche assegnazioni effettuate dalle Comunità europee, fornisce all'Organismo le somme necessarie mediante ordinativo diretto da emettersi su apposito capitolo del proprio bilancio.

L'Organismo è tenuto a rendere all'Azienda, entro due mesi dalla fine della campagna, i rendiconti delle somme erogate per l'aiuto al consumo. Tali rendiconti sono soggetti al controllo dell'ufficio di ragioneria e dell'ufficio della Corte dei conti, di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1966, n. 303.

Art. 2.

I dipendenti dell'Organismo di cui al precedente articolo 1 addetti ai controlli sono autorizzati ad eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni negli stabilimenti di confezionamento, nei magazzini e nei depositi fuori fabbrica delle imprese confezionatrici, riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 3089/78, ed in quelli delle ditte loro fornitrici o concessionarie, nonché a richiedere alle stesse l'esibizione della contabilità prescritta per la concessione dell'aiuto e dei registri previsti ai fini fiscali, dai quali possa desumersi il movimento degli olii entrati e di quelli usciti ed il movimento delle confezioni. Gli stessi sono altresì autorizzati a prelevare campioni secondo le pro-

cedure previste dalla vigente normativa in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario.

I soggetti di cui al precedente comma devono conseguire il riconoscimento, da parte del prefetto di Roma, della qualifica di guardia particolare ai sensi delle norme contenute nel titolo IV del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento di esecuzione. Tale riconoscimento abilita i suddetti all'espletamento dei controlli in tutto il territorio nazionale.

Per la loro identificazione personale gli stessi soggetti devono essere muniti di una speciale tessera con fotografia rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le imprese confezionatrici che richiedono l'aiuto al consumo dell'olio di oliva in misura superiore a quella accertata decadono dal diritto all'aiuto per le quantità cui si riferiscono le relative domande e sono assoggettate, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'importo dell'aiuto richiesto in eccedenza.

In caso di irregolare tenuta della contabilità prescritta ai fini della concessione dell'aiuto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000.

Alla applicazione delle sanzioni amministrative provvede il prefetto competente per territorio, su rapporto degli addetti ai controlli o dell'Organismo di cui al precedente articolo 1.

Alle infrazioni amministrative si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Le infrazioni previste dal quarto comma del presente articolo comportano, altresì, per le ditte confezionatrici, il ritiro del riconoscimento di cui al regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio del 19 dicembre 1978 per un periodo minimo di tre mesi e massimo di un anno. Tale ritiro è disposto con lo stesso provvedimento che irroga la relativa sanzione e di esso è data notizia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

Al fine di seguire lo svolgimento delle attività inerenti al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il « Comitato centrale consultivo per l'aiuto al consumo dell'olio di oliva ».

È compito del Comitato:

seguire l'andamento degli interventi svolti per favorire il consumo dell'olio di oliva;

proporre misure intese al migliore funzionamento dell'Organismo, di cui al precedente articolo 1;

presentare proposte al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per eventuali modifiche al regime dell'aiuto al consumo;

fornire indicazioni in ordine ai controlli da effettuare.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o per sua delega da un Sottosegretario di Stato ed è composto:

dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli o da un suo delegato;

dal direttore generale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo o da un suo delegato;

dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato;

da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, maggiormente rappresentative in sede nazionale;

da tre rappresentanti degli industriali, tre rappresentanti dei commercianti oleari ed uno dei frantoiàni, designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative in sede nazionale;

da due rappresentanti delle associazioni dei produttori olivicoli maggiormente rappresentative in sede nazionale;

da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale;

da tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche maggiormente rappresentative in sede nazionale;

da un rappresentante della Federazione italiana dei consorzi agrari;

da due esperti, particolarmente qualificati, anche estranei alle Amministrazioni dello Stato.

La segreteria è affidata a un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con qualifica non inferiore a direttore di divisione aggiunto.

Art. 4.

Le organizzazioni di produttori di olio e di olive di cui al decreto ministeriale 5 dicembre 1978, ammesse con decreto ministeriale del 29 gennaio 1979 all'applicazione delle norme derogatorie contenute nel regolamento (CEE) n. 2752/78 del Consiglio del 23 novembre 1978, acquistano la personalità giuridica di diritto privato e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, previste per le unioni di associazioni riconosciute.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90, ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

Restano validi gli atti e provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1979.

PERTINI

ANDREOTTI — MARCORÀ — FORLANI —
ROGNONI — PANDOLFI — MALFATTI —
NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO.